

Documento tecnico per il rilascio della certificazione medica per l' idoneità all' attività sportiva non agonistica in ambito scolastico nella regione FVG.

Il Codice di Deontologia Medica al Titolo III art. 22 in merito alla certificazione stabilisce che: "il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute", inoltre al Titolo VI all'art. 74 e 75 stabilisce che: "la valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata ad esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto..."; "Il medico ha l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica...". Negli ultimi anni la pratica dell'attività sportiva è uscita dai ristretti confini dello sport agonistico, trasformandosi in un fenomeno di massa in parte legato sicuramente alla ricerca degli innegabili benefici funzionali che ne conseguono.

Se da un lato c'è stato il riconoscimento del ruolo dell'attività fisica nella tutela, promozione e mantenimento di uno stato di "buona salute", concetti ripresi più volte nel Piano regionale della prevenzione ora in scadenza e da riproporre nella prossima pianificazione per il triennio, vista anche la scarsa propensione e occasione di movimento spontaneo dell'utenza scolastica (come da recenti evidenze dello studio PASSI e di HBSC) dall'altro la regione ha investito, specie negli ultimi anni in progettualità che mirano a incrementare il movimento dei bambini e degli adolescenti (Movimento 3S) anche per limitare l'aumento della fascia di popolazione in sovrappeso ed obesa, a maggior rischio cardiovascolare.

In Italia dal punto di vista giuridico l'attività sportiva viene distinta in agonistica e non agonistica. In una circolare esplicativa (n° 7 del 31 gennaio 1993) il Ministero della Sanità ha precisato che deve intendersi **attività sportiva agonistica** "quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., CIP e dal MIUR per quanto riguarda i Campionati Sportivi Studenteschi a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica un'attività sportiva" ne consegue che la qualificazione agonistica dell'attività è stata demandata alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti. La maggior parte delle diverse Federazioni ha adottato un criterio anagrafico, per cui oltre una certa età vengono considerati agonisti tutti i praticanti tesserati.

Nell'ambito della attività sportiva si è inoltre cercato con norme nazionali e/o regionali di definire quell'attività motoria "di base" praticabile da tutti senza ricorrere alla certificazione medica.

In base alla normativa vigente si definisce come "**Attività Sportiva non Agonistica**" l'attività sportiva praticata da:

- a. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b. coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. (DM 24 aprile 2013)

Si definisce come **Attività Amatoriale, Ludico-Motoria**:

"...l'attività ludico motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psicofisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi". (DM 24 aprile 2013)

Attività sportiva non agonistica in ambito scolastico

Appartengono alla definizione di attività sportiva non agonistica:

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che partecipano ai Giochi (Campionati) Sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale (DM 24 aprile 2013).

Un' ulteriore circoscrizione della definizione di attività sportive non agonistiche che si svolgono in ambito scolastico si ha dalla lettura di alcune circolari del Ministero della Pubblica Istruzione e dall'allegato H dell'ACN per la pediatria di libera scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i. e dall'Art.45 lettera g) dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.03.2005 e s.m.i.

Nella scuola l'educazione sportiva è indirizzata alla massima partecipazione della popolazione scolastica soprattutto attraverso le fasi di Istituto anche con il coinvolgimento dei soggetti portatori di handicap. Viene privilegiato il confronto tra le classi con affermazione quindi del valore educativo dello sport inteso anche come confronto (e quindi anche come competizione). In quanto divenuto attività didattica, lo sport viene esteso a tutti gli alunni facendo rientrare le fasi di Istituto nelle normali attività scolastiche (circ. MPI 24/07/98 n° 2548/A1).

A questo proposito anche gli alunni che partecipano al progetto "Classi in gioco" non necessitano di certificazione medica fino all' eventuale svolgimento delle fasi successive a quelle di Istituto..

L'attività motoria svolta nelle scuole dell'infanzia e primaria non può essere ricondotta ad attività sportiva non agonistica poiché nella scuola primaria non sono previsti i Campionati Studenteschi. Le attività sportive che vengono organizzate nella scuola dell'infanzia e primaria sono sempre di carattere educativo, formativo, ludico, polivalente, motivante che sfociano in attività pre-sportiva e di gioco sport. (Allegato H ACN pediatria di libera scelta 15 dicembre 2005 e s.m.i.; Art.45 lettera g) dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.03.2005 e s.m.i., Circolare C.O.N.I. dell' 01/08/1997).

Nella circolare Ministeriale P.I. 28/08/2001 si ribadisce che nell' attività sportiva scolastica per i bambini delle scuole primarie che partecipano ad attività di gioco-sport possono essere previste giornate dedicate a livello locale e manifestazioni dimostrative a livello provinciale (nelle quali non si ravvedono le caratteristiche dell'attività sportiva non agonistica).

Si definiscono **attività parascolastiche** quelle attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti. (All. H ACN 2005 PLS e s.m.i.).

Sono escluse dalla definizione di attività parascolastiche le attività ginnico- motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative anche se svolte in orario extracurricolare (es. corsi di nuoto, attività propedeutiche alla partecipazione ai Campionati Studenteschi ecc..).

RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA

Il rilascio della certificazione per attività fisico sportiva non agonistica è compito del medico certificatore (MMG e PLS) che la rilascerà gratuitamente in regime convenzionale nelle fattispecie elencate.

CERTIFICAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA IN AMBITO SCOLASTICO

Agli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche, ed a coloro che partecipano ai Campionati Studenteschi dalle fasi provinciali e regionali, precedenti a quelle nazionali, (sono escluse da certificazione le fasi d'istituto, intercomunali e distrettuali) il medico certificatore rilascerà il certificato secondo il modulo

(Allegato A - A.C.N.PLS), o secondo un modulo informatizzato da lui predisposto contenente le stesse informazioni.

Ai fini del rilascio del certificato oltre all'anamnesi, alla visita medica con rilevazione della P.A. è necessaria l'acquisizione di un E.C.G. a riposo (con costi a carico della famiglia), debitamente refertato, anche non contestuale, presente nella documentazione clinica del paziente; sarà a discrezione del pediatra o del medico di medicina generale, in base alla storia clinica ed all'anamnesi, effettuare ulteriori accertamenti (in questo caso in regime di esenzione).

Per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare è necessario un E.C.G. basale (in regime di esenzione) debitamente refertato con periodicità annuale. (Legge 30 ottobre 2013 n°125) (DM 8 agosto 2014).

I certificati rilasciati per l'attività sportiva agonistica, anche se specifici per una sola disciplina, si intendono validi come certificati per tutte le discipline dell'attività sportiva non agonistica in ambito scolastico.

Al riguardo, si precisa che fin dalla emanazione del D.M. 18/02/1982 la certificazione dell'attività sportiva agonistica ha sempre surrogato la certificazione della attività non agonistica (circolare regionale prot. 17799 del 13.10.2014).

Allo stesso modo è da ritenersi valido, ai fini scolastici, il certificato per l'attività sportiva non agonistica, in possesso dell'alunno e in corso di validità, regolarmente rilasciato dal proprio pediatra (art. 49 DPR 28 dicembre 2000 n° 445).

La richiesta della certificazione dovrà essere formulata dal legale rappresentante dell'Istituto Scolastico tramite il **(modello B)** con congruo anticipo e, nel caso di alunni che abbiano ottenuto la certificazione l'anno prima, solo a scadenza del certificato precedente. Per ovi motivi di tutela sanitaria dell'alunno, infatti, il medico deve poter effettuare, in caso di necessità, eventuali accertamenti specialistici integrativi ritenuti opportuni per valutare lo stato di salute dell'assistito, prescrivibili in regime di esenzione cod. I01.

Per tutte le altre attività fisico-sportive svolte dagli alunni nel quadro delle attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari, l'alunno si intende fisicamente idoneo, in assenza di documentate segnalazioni da parte dell'esercente la patria potestà di situazioni di esonero o di limitazione.

Roberto Tasso (BERGAMA PIACO FORI VS)

Luigi Monti (FIRP REGIONALE)

Enrico Ma (ERNESTO MAR, U.S.R.)

Claudio Pichin (CLAUDIO BARBINI REF. REG. ES. SANITO U.S.R. PVA)

Stefano Santini (PDF CIPe Regionale)

18 NOV. 2014

